

## QUESTIONI APERTE

---

**AFREDO BARGI**

### **Formalismo interpretativo e motivazione “sincretica”**

**SOMMARIO:** 1. L'impropria interpretazione formalistica della legittimazione attiva al ricorso straordinario per errore di fatto. - 2. L'effettività del giudizio di cassazione e controllo di legalità della decisione quali corollari dell'interpretazione costituzionalmente orientata.

1. *L'erronea ed impropria interpretazione formalistica della legittimazione attiva al ricorso straordinario per errore di fatto.* È davvero difficile conciliare le frequenti proclamazioni della funzione nomofilattica della corte suprema di cassazione con il cieco formalismo interpretativo del giudice di legittimità, messo in campo per aggirare la logica e il principio di giustizia della decisione, invano invocati dal ricorrente.

Questi, invero, aveva denunciato, ai sensi dell'art.625 *bis* c.p.p., l'errore di fatto in cui era incorsa l'impugnata decisione del giudice di legittimità, vale a dire la *“mancata percezione degli argomenti enunciati nella memoria difensiva ritualmente versata in atti ...per contrastare l'impugnazione del Procuratore generale territoriale”*.

La difesa, consapevole dei limiti imposti da una interpretazione meramente letterale della norma invocata, aveva sollecitato una lettura della disciplina del ricorso straordinario *“alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata di quella che è la ratio di detto strumento di impugnazione”*.

Viceversa la Corte ha fatto riferimento *“al chiaro tenore del comma 1 dell'art.625bis cod. proc. pen. secondo cui è ammessa a favore del condannato la richiesta della correzione dell'errore materiale o di fatto”*, oltre che la giurisprudenza, concludendo in maniera sbrigativa per l'inammissibilità del ricorso *“per carenza di legittimazione attiva”*.

In realtà rilevato l'ostinato orientamento secondo cui la norma si riferirebbe solo alle *sentenze di condanna*, trascura, tra l'altro, che la cassazione non emette condanne né assoluzioni, sicché la formula andrebbe letta, invece, come *“provvedimenti che rendono definitiva una condanna”*<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Come puntualmente rilevato da ROMEO, *Passato e futuro per gli errori di fatto incorsi nel giudizio di cassazione*, cit., 3488. L'obiezione è in linea, peraltro, con la funzione della sentenza della cassazione come fatto giuridico che determina l'irrevocabilità dei provvedimenti giurisdizionali di cui all'art. 648 c.p.p. e che fa sorgere, quindi, lo *status* di *condannato*, quale soggetto legittimato al ricorso straordinario.

In tale contesto il requisito della legittimazione finisce con il sovrapporsi con l'interesse ad impugnare, poiché a differenza degli altri mezzi di impugnazione, l'assenza della figura del condannato, quale esito della sentenza della cassazione, induce a fare riferimento all'interesse ad agire per individuare il soggetto legittimato ad impugnare.

L'impugnazione in parola, inoltre, si dirige contro il processo di formazione progressiva della situazione giuridica regolata, poi, dall'art. 648 c.p.p., con riguardo "*allo specifico profilo di validità processuale dell'approdo conoscitivo e volitivo, in rapporto alla sua rispondenza storica agli atti del giudizio di legittimità*".

In altri termini, la sentenza della cassazione rappresenta solo il presupposto, quale indispensabile fatto giuridico, antecedente della sequenza predisposta dall'ordinamento per la formazione della *res judicata* formale.

L'errore di fatto denunciato dal ricorrente inerente alla verifica dell'inammissibilità del ricorso per cassazione proposto dal procuratore generale; pertanto, era decisivo ai fini della sterilizzazione degli effetti del provvedimento scrutinato, in quanto relativo alla violazione della regolarità della sequenza procedimentale specificamente disciplinata dall'ordinamento processuale per la proposizione del ricorso.

2. *L'effettività del giudizio di cassazione e controllo di legalità della decisione quali corollari dell'interpretazione costituzionalmente orientata.* Peraltro l'auspicata interpretazione costituzionalmente orientata era in linea con la *ratio* della disposizione normativa, che, come è noto, trova la sua origine nelle sollecitazioni della sentenza della corte costituzionale n. 404 del 2000, per l'introduzione di un mezzo straordinario di impugnazione che "in presenza di determinate condizioni" consentisse di porre riparo "alle conseguenze ritenute lesive di diritti dell'imputato", con esplicito riferimento ai principi costituzionali sottesi agli artt. 3, 24 e 111 cost., quali corollari della giusta decisione.

Il richiamo all'esigenza di assicurare l'effettività del giudizio di cassazione era volto a garantire il controllo di legalità della decisione, cui è deputato il ricorso per violazione di legge di cui all'art. 111 cost. a tutela concreta del diritto al processo in cassazione, in linea con il valore espresso dall'art. 3 cost, nel senso che l'uguaglianza interpretativa attribuisce effettività alla tutela del caso concreto.

Ancora una volta la Corte non ha colto l'occasione di optare per un'interpretazione costituzionalmente orientata soprattutto nelle ipotesi di annullamento con rinvio, in considerazione della discutibile disciplina della legittimazione attiva a proporre il ricorso straordinario per errore di fatto, che, come ritenuto dalla decisione in commento, finisce con l'avallare i gravi pregiudizi determinati da errori del giudice di merito e l'ingiustizia della decisione non corretti da quello di legittimità per una mera svista percettiva.

Eppure, nel caso in esame la difesa aveva puntualmente e meticolosamente descritto le violazioni dell'art. 582 c.p.p. all'origine della denunciata inammissibilità dell'impugnazione del procuratore generale, così come aveva compiutamente individuato l'errore di percezione del giudice di legittimità, che aveva giustificato il ricorso straordinario.

In risposta alle osservazioni la sentenza in commento ha innovato il catalogo delle motivazioni, introducendo la c.d. motivazione "*oggettivamente sincretica*", la cui laconica definizione riflette l'assoluta mancanza del ragionamento giustificativo del modello normativo di motivazione, che con ragionamento apodittico, non dà conto dei rilievi della difesa sulla mancanza dei requisiti preisti dalla legge processuale in ordine alle attività formali indicate dall'art. 582 c.p.p.

Ha ritenuto, infine, non rilevante la prospettata questione di legittimità costituzionale per asserita violazione "della ragionevole durata del processo", *in quanto quello dedotto come errore di fatto sarebbe, per quanto appena osservato, un errore di diritto, estraneo all'applicazione di detta norma*: motivazione oscura, frutto di un disinvolto funambolismo interpretativo e di un ragionamento incomprensibile per i meno attrezzati a coglierne i momenti argomentativi, utili solo alla tesi contraria, capace di mutare in *errore di diritto* la natura dell'*errore di fatto* denunciato, invece, correttamente dalla difesa.